



COMUNE di LISCATE
Città Metropolitana di Milano

Determinazione del Responsabile di Area

N. del

COPIA

N. 7-10/16 del 07.06.2016 dell'Area SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - PARTE STABILE

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 5 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016-2017-2018;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 03 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate al Responsabile dell'Area Personale, per gli anni 2016/2018, le necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali;

Richiamato il Decreto n. 9 in data 21/12/2015 con il quale il Sindaco ha nominato la dott.sa Leonilde Concilio Responsabile dell'Area Personale del Comune di Liscate per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;

Premesso altresì che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - a)- risorse stabili (art. 31 comma 2 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - c)- risorse variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1.4.99;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL 9.5.2006, art. 8 CCNL 11.04.2008 e art. 4 CCNL 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto:

- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3. quinquies) alla contrattazione integrativa: *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4.3.2009 n. 15... ”;*

- la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 557 che stabilisce che per *“gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolto, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a)- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;

b)-(omissis)..

c)- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

- la Legge 190/2014 ed in particolare l'art. 1 commi 254, 255 e 256;

- l'art. 1, comma 762, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;*

Richiamato l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che proroga fino al 31.12.2014 le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e conseguentemente:

- anche per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non doveva essere superiore a quello dell'anno 2010;

- disponeva che il meccanismo della decurtazione in proporzione al personale in servizio sarebbe stato applicato a regime a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che pertanto le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011 - 2014;

- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Richiamate le i determinazioni n. 7/4 del 26/05/2015 e n. 7/17 del 18/11/2015 di costituzione del fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015 e n. 7/7 del 25/05/2016 di ricognizione a consuntivo della costituzione del Fondo per l'anno 2015.

Rilevato che, come dimostrato dalla **tabella "A" allegata** alla presente determinazione, contenente la situazione riassuntiva di quanto operato negli anni 2011-2014 la quota di decurtazione consolidata a partire **dall'anno 2015** ai sensi della seconda parte dell'art 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 è pari ad euro **Euro 6.669,03**;

Esaminato l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), che così prevede: "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*".

Accertato:

- che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

- quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, **comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente***".

Richiamata la Circolare della R.G.S. N. 12 del 23 Marzo 2016 che fornisce istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013. In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa "*andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non*

esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”.

Riepilogato quanto segue::

- nel corso dell'anno 2011 si sono verificate due cessazioni di unità lavorative per pensionamento, con decorrenza entrambi dall'1.4.2011, e le medesime non sono state sostituite nell'anno 2011 a seguito dell'applicazione dei vincoli imposti dalla vigente normativa in tema di assunzioni di personale per gli enti inferiori ai 5000 abitanti;
- con decorrenza 1.1.2012 è stata assunta un'unità lavorativa di categoria C per l'Ufficio Servizi Demografici in sostituzione di analoga unità lavorativa cessata nell'anno 2011
- con decorrenza 1.5.2012 c'è stata la cessione del contratto di lavoro al Comune di Gessate di una unità di categoria D del Servizio di Polizia Locale sostituita nel corso dell'anno 2012 con una unità lavorativa di categoria C con procedura di mobilità volontaria tra enti;
- sempre nell'anno 2012 è stata assunta un'assistente sociale di categoria D che ha cessato la propria attività, per dimissioni volontarie, nel medesimo anno e che è stata sostituita, con decorrenza dal 19.02.2013 da altra assistente sociale con contratto di lavoro a part-time di 18 ore settimanali;
- dall'1.4.2013 è stato assunto un agente di polizia locale per mobilità tra enti.
- dal 01 novembre 2013 è cessata dal servizio per pensionamento un istruttore direttivo di cat. D
- dal 16.06.2014 è stato assunto un agente di polizia locale per mobilità tra enti.
- Nell'anno 2015 non ci sono state cessazioni
- Nell'anno 2016 non sono previste cessazioni

Effettuate pertanto le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di Liscate negli anni 2010 e 2016:

Ribadito che per l'anno 2016 non sono previste cessazioni.

Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016;

Rilevato, quindi, a questo punto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate STABILI per l'anno 2016, come da **allegato B** seppure in via provvisoria, a seguito della necessaria rideterminazione per eventuali nuove cessazioni/assunzioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno 2016, al fine di consentire e regolarizzare la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL attualmente vigente, compresa la quota di indennità di comparto stabilita dall'art. 33 del CCNL richiamato a carico del fondo medesimo, nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che le risorse riferite alle voci indicate dal 2° comma dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 (risorse stabili), così come integrato dall'art. 4, 1° comma, del CCNL 9.5.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata, al contrario invece, per quanto attiene le risorse aggiuntive di parte variabile previste dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 (1,2% del monte salari 1997), che l'Amministrazione Comunale con il proprio atto di indirizzo metterà a disposizione per raggiungere le finalità determinate., dovranno ottenere la certificazione dell'O.I.V.;

Precisato che anche per l'anno 2016 è necessario rispettare il tetto di spesa per il personale, determinato dall'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (il tetto di spesa di personale non superabile a partire dall'anno 2014 corrisponde alla media degli anni

2011/2012/2013) e che del contenuto della presente determinazione si è già tenuto conto in sede di stesura del bilancio di previsione e se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione dei futuri documenti contabili;

Tenuto conto che il Fondo 2016, così come provvisoriamente costituito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2016 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1. del D. lgs. 165/2001 ad oggetto "Controllo in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, a conclusione, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate STABILI relativamente all'anno 2016, le cui risultanze sono dettagliate **nell'allegato B costituisce parte integrante e sostanziale.**

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, i vigenti regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione;

D E T E R M I N A

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. la quantificazione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività PARTE STABILE per l'anno 2016, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica nel corso dell'esercizio, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
2. che la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2016, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2016 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000;
3. di specificare che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:
 - Indennità di comparto
 - Progressioni orizzontali consolidate
 - Indennità di turno
 - Indennità di rischio
4. Di demandare all'Ufficio Personale l'invio di copia del presente atto:
 - a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,
 - b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
 - c. la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147Bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole non favorevole

Liscate, 07.06.2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETARIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esaminato l'atto sottoscritto dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 e dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", esprime parere:

favorevole non favorevole

di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Attesta altresì che l'atto: comporta non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Liscate, li.....

Il Responsabile dell' Area
Servizio Economico-Finanziaria
Cerea rag. Viviana

PUBBLICAZIONE

- ORIGINALE
- COPIA CONFORME

Copia della presente è pubblicata all'Albo dell'Ente consecutivamente:

dal - - al - -

Registro pubblicazioni n.....

IL RESPONSABILE DELL'ALBO